



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

Via del Mattatoio, 39 – 00060 - CAPENA

☎06/9032287 • 06/9032653

rmic868006@istruzione.it • rmic868006@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivocapena.edu.it

C.F.97198530582 – Cod. Univoco UFFJE9 - Codice Mecc. RMIC868006 - 31° Distretto

Circolare n° 54 del 16 novembre 2021

A tutto il personale docente
e non docente
I.C. Capena

Oggetto: Fragilità del lavoratore: indicazioni operative

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita fornendo al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Le novità dell'a.s. 2021/22 sono state introdotte, per i lavoratori della scuola, dal D.L. n. 105/2021 e dal Protocollo di sicurezza. in particolare, dagli articoli 6 e 9.
2. Nello specifico l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31.12.2021; e l'art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del individuazione di disabilità con caratteristica di gravità ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'articolo 3, comma 3, prevede che se i lavoratori non espressamente impediti totalmente dal servizio, svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, pure attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella identica categoria o in area di inquadramento, come delimitate dai contratti collettivi vigenti, o in attività di formazione professionale perfino da remoto.
3. Il DS attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente.
4. Il DS concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire

adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita.

5. Il DS fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”. La visita sarà ripetuta periodicamente.
7. Il DS assume, sulla base delle indicazioni del medico competente, le necessarie determinazioni. Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti: • Idoneità; • Idoneità con prescrizioni • Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. Idoneità: nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza. Idoneità con prescrizioni: Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine Ffp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità. Quando chiedere la revisione del giudizio: Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio del personale docente: Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta. In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all'articolo 2, comma 4 che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno

specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007". Il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti: dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. E se il lavoratore non dovessero chiedere di essere utilizzato in altra funzione? Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

II DIRIGENTE SCOLASTICO (Reggente)

Dott.ssa Patrizia Tozi

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa

Ai sensi e per effetti dell'art. 3 co 2 D.lvo n°39/93